



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 120 del 25 Novembre 2025

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. SEGRETERIA

**26ª EDIZIONE COPPA PUGLIA
Stagione Sportiva 2025/2026**

"SECONDA FASE"

Accoppiamenti Eliminatori - Variazioni gare

*Seguito accordi Società interessate, la gara VIRTUS SAN PANCRAZIO - REAL CELLINO CALCIO avrà luogo Mercoledì 26 novembre 2025 presso il Campo Comunale "C.Mazzotta" erb.art. di San Pancrazio Salentino con **inizio alle ore 18,30.***

*Seguito accordi Società interessate, la gara ETRA BARLETTA 2008 - REAL ZAPPONETA avrà luogo **Giovedì 27 novembre 2025** presso il Campo Com."Manzi-Chiapulin" er.art. di Barletta con **inizio alle ore 18,00.***

GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Salvatore Stella, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'Avv. Giovanni Regano, nella riunione del 25/11/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 02/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 02/11/2025 PASSIONSPORT MANFREDONIA – CALCIO TRIANUM 2024

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD CALCIO TRIANUM, con tempestivo ricorso preannunciato e ritualmente inviato alla società ASD PASSIONSPORT MANFREDONIA, ha adito questo G.S.T. avverso la regolarità della gara in oggetto, affermando che il direttore di gara, a seguito del provvedimento disciplinare di espulsione, nei confronti del proprio tesserato Sig. Roberto Rana (n. 12 di maglia), al termine del primo tempo ha decretato la fine dell'incontro, per effetto di un'aggressione subita dal suddetto calciatore.

Inoltre, l'istante ha evidenziato che, nel corso del primo tempo, l'arbitro, dopo la segnalazione da parte dei dirigenti delle squadre in campo, ha invitato la squadra ospitante a cambiare le maglie, poiché ritenute troppo simili e di non facile distinzione ma, successivamente non ha rinnovato l'identificazione dei calciatori della squadra di casa.

La ricorrente ha concluso chiedendo la ripetizione della gara.

Con provvedimento ex art. 67 C.G.S. pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n. 115 del 18/11/2025, questo Giudice ha fissato la riunione del 24.11.25 per la decisione del ricorso.

La resistente non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società ASD CALCIO TRIANUM è parzialmente fondato per la seguente motivazione. Orbene, dall'esame del referto arbitrale confermato dal successivo supplemento arbitrale rilasciato dal direttore di gara in data 18.11.25 è emerso che:

- tale aggressione è consistita in un semplice "strattonamento" della parte posteriore della maglia indossata dall'arbitro, da parte del portiere della società ASD TRIANUM innanzi indicato;
- l'aggressione ricevuta dal direttore di gara da parte del calciatore n.12 non è stata correlata da frasi ingiuriose o minacciose nei confronti dello stesso;
- il direttore di gara, non ha ricevuto alcun tipo di aggressione, ingiuria o minaccia da parte dei tesserati delle due società e/o da estranei;
- l'arbitro non ha richiesto l'intervento della forza pubblica sostitutiva e non ha ritenuto necessario far intervenire le forze dell'ordine, giunte in un secondo momento, ma che non sono state avvisate dallo stesso;
- per effetto del suddetto episodio (strattonamento) l'arbitro ha dichiarato di non essere "stato in grado da un punto di vista psicologico di continuare la gara";

Infine, in merito alla circostanza del cambio delle maglie, che non ha portato ad un secondo riconoscimento dei calciatori dell'ASD Passionsport Manfredonia, il direttore di gara, nel supplemento reso a questo Giudice in data 18.11.25, ha chiarito di non aver rinnovato l'identificazione, avendo tenuto conto della numerazione presente sui pantaloncini di gioco dei calciatori dell'ospitante, non oggetto di cambio, del fatto che non vi sono state sostituzioni durante il primo tempo ed, infine, che i provvedimenti disciplinari presi hanno riguardato unicamente tesserati della società ospitante.

Ciò posto, a norma dell'art. 64 delle NOIF "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti guardalinee o dei calciatori".

Nella specie, sul terreno di gioco, fatta eccezione per lo stratonamento della maglia del direttore di gara, l'incolumità dell'arbitro e dei giocatori non è stata messa a rischio, sicchè ad avviso di questo Giudice il provvedimento da adottare deve essere rispettoso del "principio di valorizzazione del merito sportivo che si conquista sul campo" (vedi, per tutti, Collegio di Garanzia del CONI, 22 luglio-16 ottobre 2019, n. 83).

Di conseguenza, appare equa e coerente al principio di salvaguardia del risultato sportivo conseguito in campo la prosecuzione della gara dal minuto in cui la stessa è stata interrotta sino al termine.

Per tali motivi, il GST

DELIBERA

- di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla società ASD CALCIO TRIANUM 2024; per l'effetto
- di ordinare la prosecuzione della gara in oggetto a far tempo dal 1° minuto di gioco del secondo tempo sino al termine;
- di non addebitare la tassa ricorso stante il parziale accoglimento del gravame.

Manda al Cr Puglia per quanto di propria competenza in ordine alla prosecuzione della gara.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – SERIE C2

GARA: A.S.D. FUTSAL LUCERA 2003 – A.S.D. MONTE SANTANGELO CALCIO 5 del 15/11/2025

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto della società A.S.D. MONTE SANTANGELO CALCIO 5, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 01/12/2025, alle ore 16.30, per la decisione del reclamo.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

GARA: A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO – A.S.D. LA BARI SPORTIVA del 15/11/2025

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto della società A.S.D. LA BARI SPORTIVA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 01/12/2025, alle ore 17.00, per la decisione del reclamo.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 25/11/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci